



Biella, data del protocollo

Classificazione E-XI-2-220

P.E.C.

Spett.le

"Green Cave" S.r.l.
Via Prima Strada n. 35/c
35129 Padova
greencave@legalmail.it
greencave.tecnico@legalmail.it

OGGETTO: Progetto denominato: *"Ampliamento e completamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata EX VIABIT S.P.A. in località Valledora di Cavaglià, autorizzata con D.D. Prov. Biella n. 4021/2007 e ss.mm.ii."*, presentato dalla "Green Cave" S.r.l. Padova in data 28.11.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Richiesta chiarimenti/integrazioni, ai sensi D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. art. 27 bis comma 5.

Come consentito dall'art. art. 27 *bis* comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con riferimento alle risultanze della sessione istruttoria del 06.04.2023 della Conferenza dei Servizi, con la presente si procede alla trasmissione, in forma scritta ed organizzata, della richiesta dei chiarimenti ed integrazioni, così come nella seduta predetta già espressamente e dettagliatamente a codesta spett. Società illustrati.

La presente nota contiene unicamente le richieste di chiarimento illustrate durante la seduta suddetta. Il verbale della riunione dell'Organo Tecnico del 15 Marzo 2023 e successive (pubblicato sul sito internet della Provincia), riporta ampia trattazione degli argomenti di cui alle "Questioni" di seguito elencate.

Si fa riferimento, nella formulazione della richiesta di chiarimenti ed integrazioni, all'ordine tematico previsto dall'Allegato VII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, per le sole parti di Verbale nelle quali sono evidenziati argomenti necessitanti di approfondimento da parte del proponente.

Il proponente, in sede d'integrazioni, dovrà fornire adeguata controdeduzione a tutte le questioni di seguito riportate e, nell'ipotesi in cui l'argomento sia suddiviso in punti, il proponente dovrà fornire esaustivamente riscontro a ciascuno dei medesimi.

§§§§§§§§§§§§§§

TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

a) Descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti.



QUESTIONE n. 1 - PRELIMINARMENTE l'Organo Tecnico rileva che, nell'Elaborato A – “Relazione tecnica di progetto”, la “Green Cave” S.r.l. afferma di considerare il provvedimento autorizzativo da rilasciare con il presente procedimento, come un'autorizzazione per il solo ampliamento. Ciò partendo dall'assunto che parte dell'area di cava è stata oggetto del procedimento di rinnovo conclusosi nel mese di Dicembre 2022 e che la stessa sarebbe oggetto solo di lievi modifiche, specificamente elencate.

L'Organo Tecnico dissente da questa impostazione, dal momento che il procedimento di V.I.A. ha la funzione di individuare, descrivere e valutare tutti i possibili effetti derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto, con riferimento non solo ad un sito specifico o, addirittura ad una sola parte di esso ma altresì all'area vasta considerata. Ciò al fine di individuare e valutare gli effetti potenzialmente deleteri sull'equilibrio dell'ambiente o sulla salute e sul benessere umano, al fine di individuare anche le misure necessarie a prevenire, eliminare o ridurre al minimo accettabile tali effetti negativi ancor prima che essi si verifichino.

Il sito di riferimento dovrà essere inevitabilmente considerato, dal punto di vista ambientale, nella sua interezza (in termini di area in disponibilità), al fine della valutazione dei possibili impatti (tanto quelli negativi quanto quelli positivi) e della proposta delle relative misure di mitigazione.

L'Organo Tecnico richiede che tale completa trattazione avvenga in sede di chiarimenti.

Ciò per quanto attiene, a titolo di esempio, all'area degli impianti attualmente non trattata né in termini di impatti né di destinazione e di recupero finale oppure alle aree già recuperate, dalle quali potrebbero per altro derivare impatti di segno positivo.

In base agli sviluppi della procedura di valutazione potrebbero inoltre rendersi necessarie modifiche progettuali suscettibili di incidere sulle autorizzazioni già in essere, che necessariamente saranno ricomprese nella nuova autorizzazione.

L'Organo Tecnico invita pertanto il proponente a riesaminare la documentazione progettuale e a operare le necessarie integrazioni e rettifiche alla luce di quanto sin qui esposto.

QUESTIONE n. 2 – L'Organo Tecnico, con riferimento alla documentazione tecnica allegata all'istanza qui istruita, segnala quanto segue, invitando il proponente a provvedere, in sede di chiarimenti, alle rettifiche e/o integrazioni documentali indicate:

- A. Elab. H “Piano di gestione rifiuti di estrazione (D. Lgs 117/08), sono state rilevate le seguenti criticità:
- i. La planimetria allegata al Piano è la Tav. 7 “Planimetria-Fasi di coltivazione e recupero ambientale con zone di stoccaggio dei rifiuti di estrazione”, la quale non pare presentare un sufficiente grado di dettaglio. La “Green Cave” S.r.l. dovrà supportare il Piano con una planimetria delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e della loro evoluzione durante le varie fasi di coltivazione a scala adeguata, oltre che con almeno 1-2 sezioni con confronto delle diverse fasi;
 - ii. Il Piano non contiene riferimenti alla tenuta del registro di cui all'art. 5 co. 5 *bis* del D. Lgs 117/08 cui la S.r.l. proponente dovrà attenersi.
- B. Con il procedimento di rinnovo con modifiche, conclusosi nello scorso mese di Dicembre (2022), la “Green Cave” S.r.l. aveva inteso conservare la possibilità di commercializzare i volumi residui di cappellaccio (di cui alle autorizzazioni comunali D.D. n. 79 del 09.10.2015 e D.D. n. 83 del 22.10.2015) che ammontavano a 134.942 m³. Dette autorizzazioni consentivano l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno esclusivamente in sostituzione del cappellaccio. Risultando comunque una carenza di materiali per il corretto recupero morfologico, la “Green Cave” S.r.l. aveva scelto di compensare tali carenze,



riducendo l'inclinazione delle scarpate di scavo, così come già previsto dalle Determinazioni Dirigenziali del Comune sopra richiamate. L'istanza di VIA oggetto della presente istruttoria fa riferimento a volumi di cappellaccio "residui autorizzati" o affermazioni quali la seguente "Un 50% del cappellaccio impiegato per la riprofilatura delle scarpate potrà essere sostituito con ulteriori volumetrie di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno qualora ci sia la richiesta del mercato (esuberato da grandi opere) in tal caso il volume di cappellaccio sostituito con terre e rocce da scavo, verrà commercializzato". Trattandosi di nuovo progetto che dovrà ricomprendere ed incidere sulle autorizzazioni già in essere l'Organo Tecnico richiede che sia fornito un bilancio dei quantitativi di materiale necessario al recupero ambientale (reperibili all'interno della cava o da importare) e una chiara valutazione dei loro impatti sulle componenti ambientali.

- C. L'Organo Tecnico ritiene che la trattazione dello stato di fatto del progetto (datato Dicembre 2021) sia da integrare ed aggiornare in coerenza con l'attuale avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.

La "Green Cave" S.r.l., dovrà, in sede di chiarimenti, adeguatamente fornire riscontro a tutti i suelencati rilievi.

QUESTIONE n. 3 – Per quanto concerne gli aspetti di tipo **urbanistico** (di competenza del Comune di Cavaglià) e di **pianificazione sovraordinata** (di competenza della Regione Piemonte), l'Organo Tecnico, fatti salvi i rilievi delle rispettive autorità competenti, osserva quanto segue:

- A. il Certificato di Destinazione Urbanistica inserito dal proponente nell'Elab. C "Fascicolo allegati tecnici:
- i. è datato 21.01.2021;
 - ii. riguarda solo una parte delle particelle oggetto dell'istanza di cui all'istruttoria odierna elencate nella "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del mantenimento della disponibilità dei terreni";
 - iii. riporta una data precedente all'adozione della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo della Variante Generale al P.R.G.C. (adottata con D.C.C. n. 141 del 22.10.2021);

La "Green Cave" S.r.l., in sede di chiarimenti, è invitata ad aggiornare/rettificare, alla luce dei rilievi qui sopra elencati, la documentazione allegata all'istanza qui istruita;

- B. L'Elab. I "Studio di Impatto Ambientale" non tiene conto del fatto che la Proposta Tecnica di Progetto Definitivo della Variante Generale al P.R.G.C., adottata con la sopra citata D.C.C. n. 141/2021 - come indica la Deliberazione di adozione stessa – pone in essere la salvaguardia della Variante ai sensi del comma 2 dell'art. 58 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. Al contrario invece l'Elab. M "Studio polveri" fa erroneamente riferimento solo alla destinazione d'uso prevista nella Proposta Tecnica di Variante Generale, senza fare riferimento al P.R.G.I. vigente.

Anche in questo caso la "Green Cave" S.r.l., in sede di chiarimenti, è invitata ad aggiornare/rettificare, alla luce dei rilievi testé illustrati, la documentazione allegata all'istanza qui istruita;

- C. L'Organo Tecnico richiede che la "Green Cave" S.r.l., in sede di chiarimenti, definisca chiaramente il destino degli impianti di lavorazione degli inerti al termine delle attività di coltivazione del sito di cava autorizzato: nel caso l'azienda intenda mantenere gli impianti a fine lavorazione deve valutare gli impatti di questa scelta. Costituisce fattore pregiudiziale la circostanza della conformità finale, dal punto di vista urbanistico, del progetto qui istruito



con la pianificazione comunale vigente e in salvaguardia e con la pianificazione sovraordinata (P.T.R., P.PR., P.R.A.E., P.A.I., ecc.). Nel caso in cui il progetto comporti modifiche alle previsioni del Piano Regolatore, dovrà essere predisposta apposita variante ai sensi del comma 15 *bis* dell'art. 17 *bis* della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

Come già premesso più sopra, la valutazione della conformità del progetto qui esaminato agli strumenti pianificatori è rimessa al Comune di Cavaglià autorità competente in materia e alla Regione Piemonte per quanto riguarda la pianificazione sovraordinata di competenza;

- D. L'Organo Tecnico segnala poi che il recupero ambientale approvato dovrà essere conforme anche con il Piano Regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E.), adottato con D.G.R. del 16.12.2022, n. 81-6285. L'art. 7, al co. 2, della L.R. 23/2016, stabilisce che il P.R.A.E. ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel P.R.A.E. stesso. La Deliberazione di adozione del P.R.A.E. citata richiama le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/1977, per le individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché dei siti estrattivi esistenti e dei loro ampliamenti, come riportate nelle relative schede e cartografie. A tale proposito la scheda "V0111", relativa al polo "Cavaglià Alice Castello", all'interno del quale è previsto il progetto in esame, dispone una tipologia di recupero "agricolo". Pertanto il recupero finale di tutta l'area dovrà essere coerente con questa destinazione. Nell'Elab. D "Relazione agronomica" sono tuttavia previste diverse tipologie di recupero ambientale dell'area: agricolo, industriale, produttivo, forestale- naturalistica. Il proponente dovrà, in sede di chiarimenti, approfondire gli aspetti appena rilevati

La "Green Cave" S.r.l., dovrà, in sede di chiarimenti, adeguatamente fornire riscontro a tutti i suelencati rilievi.

b) Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento.

QUESTIONE n. 4 – L'Organo Tecnico, con riferimento a quanto riportato nella Tavola n. 13 "Planimetria e sezione strada comunale", rileva che l'ampiezza della Fascia di rispetto dai limiti di intervento (ciglio di scavo) è 15 m in corrispondenza delle aree coltivate e 10 m in corrispondenza della nuova strada ai Ronchi. Le aree da cedere al Comune di Cavaglià per la realizzazione del nuovo tratto di strada, di ampiezza 5 m, sono considerate all'interno del limite di proprietà della S.r.l. proponente (cfr. Tavola n. 8 "Sezioni topografiche sovrapposte"). Tenuto conto che, a seguito della cessione dei terreni successiva all'eventuale ottenimento dell'autorizzazione di cui alla presente istanza, queste aree non sarebbero più in disponibilità della "Green Cave" S.r.l., l'Organo Tecnico richiede che, in sede di chiarimenti, la S.r.l. predetta provveda ad aggiornare le Tavole e ridefinire le distanze del ciglio di cava con riferimento ai confini che si determinerebbero a seguito della cessione.

QUESTIONE n. 5 – L'Organo Tecnico richiede inoltre che la "Green Cave" S.r.l., in sede di chiarimenti, motivi le scelte illustrate negli Elaborati di progetto tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 645 del 20.12.2011, che approva le Linee Guida per gli uffici regionali e provinciali competenti in materia di attività estrattiva



e di polizia mineraria, in relazione all'abrogazione di articoli contenuti nel D.P.R. 128/1959 "Norme di polizia delle miniere delle cave", avvenuta con il D. Lgs. 179 del 01.12.2009, circa la gestione delle distanze di sicurezza dai manufatti pubblici. La citata Determinazione propone delle distanze differenti (10 oppure 20 m), a seconda che la strada in progetto sia da ritenersi o meno "carrozzabile". A tal fine, l'Organo Tecnico fa presente che, poiché la viabilità in progetto sarà di proprietà comunale, il Comune di Cavaglià dovrà esprimersi in proposito;

- l'art. 891 del Codice Civile (Distanze per canali e fossi) e le seguenti pronunce della Corte di Cassazione civile: 1) Sez. III, Sentenza n. 10061 del 12.10.1993 e 2) Sez. II, Sentenza n. 11387 del 16.05.2006, le quali statuiscono l'applicazione della disciplina del Codice Civile anche alle attività estrattive in materia di distanze da mantenere dalle proprietà private.

QUESTIONE n. 6 – L'Organo Tecnico segnala che l'area di progetto è inserita dal Regolamento regionale n. 12/R del 28.12. 2007 tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge Regionale 29.12.2000, n. 61). Nella documentazione presentata questo tipo di impatto non risulta valutato, anche in considerazione della tipologia di recupero previsto di tipo agricolo. Ciò premesso:

- A. l'Organo Tecnico richiede alla "Green Cave" S.r.l. di procedere, in sede di chiarimenti, alla valutazione dei possibili impatti relativi alla problematica testé evidenziata in premessa alla presente "Questione";
- B. Inoltre l'Organo Tecnico, vista la scarsità di sostanza organica normalmente presente negli orizzonti superficiali dei suoli delle cave recuperate nell'area della Valledora, richiede alla "Green Cave" S.r.l. di valutare la possibilità di integrare la sostanza organica nel suolo con ammendanti come il compost, reperibili peraltro in impianti contermini, valutandone preliminarmente la compatibilità con la disposizione richiamata in premessa alla presente "Questione".

e) Descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecnologie disponibili

QUESTIONE n. 7 – L'Organo Tecnico rileva che nell'Elab. I "Studio di Impatto Ambientale" non sono stati valutati gli impatti prodotti dell'impianto di lavorazione degli inerti. Nell'Elab. M "Studio polveri" il proponente dichiara che l'impianto è stato autorizzato *"in data 30.11.2005, a seguito della Concessione Edilizia n. 3554/05, rilasciata dall'Amministrazione Comunale di Cavaglià per la "Realizzazione di un impianto di lavorazione inerti con annessi box prefabbricati ad uso uffici e servizi ed una pesa per autoveicoli"*. L'Organo Tecnico osserva che anche in questo elaborato non sono valutate le emissioni diffuse determinate dall'impianto ma solo l'area di ampliamento, senza che siano considerate le fasi lavorative da terminare nell'area già autorizzata, le polveri emesse dall'impianto di lavorazione e dai cumuli di sabbie e ghiaie lavorate e in attesa di lavorazione.

L'Organo Tecnico richiede che detta trattazione avvenga in sede di chiarimenti



TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO ecc...

b) Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto – per quanto possibile – della disponibilità sostenibile di tali risorse

QUESTIONE n. 8 – L'Organo Tecnico rileva che, nell'Elab. I "Studio di Impatto Ambientale", nell'Analisi floristica e dendrometrica sono stati eseguiti dei rilievi botanici e/o dendrometrici in punti di rilievo situati dalla parte opposta del bosco rispetto a dove, nel sopralluogo del 15.03. u.s., l'Organo Tecnico ha identificato gli esemplari più imponenti di *quercus spp.* A tal proposito l'Organo Tecnico richiede che il proponente, in sede di chiarimenti, per permettere la corretta valutazione degli impatti e l'eventuale ricalcolo con maggiore precisione dell'importo della compensazione (art. 19, comma 10, della l.r. 4/2009), proceda a compiere rilievi esaustivi.

QUESTIONE n. 9 – Facendo proprio quanto osservato dal "Movimento Valledora" nelle proprie memorie scritte circa il tema "Agricoltura", l'Organo Tecnico rileva che nella documentazione presentata in allegato all'istanza qui istruita non si rinvenivano valutazioni sugli attuali utilizzi agrari dell'area destinata all'ampliamento e sull'eventuale utilizzo di queste superfici per la coltivazione di produzioni con marchi I.G.P., D.O.P., ecc... Per tale ragione la "Green Cave" S.r.l., in sede di integrazioni, dovrà procedere ad approfondimenti in tal senso.

c) Emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti

Matrice ambientale "ACQUE (superficiali e sotterranee)":

QUESTIONE n. 10 - In merito alla rispondenza della richiesta rispetto a quanto previsto da norme di pianificazione di settore, l'Organo Tecnico rileva che l'insediamento di cui al progetto qui istruito ricade in area di ricarica dell'acquifero profondo, ai sensi della D.G.R. n. 12-6441 del 02.02.2018 ma che, nell'Elab. I "Studio di Impatto Ambientale", la "Green Cave" S.r.l. ha ommesso la valutazione di quest'aspetto non secondario.

In particolare l'Organo Tecnico fa presente che i Permessi di Costruire n. 3554/05, n. 3608/06 e n. 3769/08 rilasciati dal Comune di Cavaglià prevedevano l'installazione di un distributore di gasolio e la realizzazione di una tettoia a protezione della piazzola di rifornimento. Risulta quindi necessario che la "Green Cave" S.r.l. determini il valore dell'indice di rischio per le attività che impiegano o detengono sostanze a ricaduta ambientale tra le quali è annoverabile il Gasolio, sostanza classificata pericolosa per l'ambiente acquatico (H411 Aquatic).

La presenza della suddetta sostanza, ai sensi della D.G.R. citata più sopra, implica la verifica del grado di tossicità:

- E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 ;
- E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2.

In funzione della quantità e della relativa tipologia delle sostanze che possono essere presenti in qualsiasi momento nell'attività produttiva considerata, il proponente dovrà determinare l'indice "I" indicato nella citata D.G.R.:

$$I = q E1/QE1 + q E2/QE2$$

dove:



- qE1 e la somma delle quantità massime che può essere presente in qualsiasi momento di sostanze pericolose appartenenti alla categoria "E1";
- QE1 e la quantità limite indicata nella colonna 2 della parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs.105/2015 per la categoria "E1" ed è pari a 100 tonn;
- qE2 e la somma delle quantità massime che può essere presente in qualsiasi momento di sostanze pericolose appartenenti alla categoria "E2";
- QE2 e la quantità limite indicata nella colonna 2 della parte 1 dell'Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015 per la categoria "E2" ed è pari a 200 tonn.

In funzione dell'indice "I" calcolato, la D.G.R. di cui trattasi prevede le prescrizioni da assegnare ed i divieti da imporre. In particolare, per gli impianti esistenti, la Deliberazione di cui sopra prevede quanto segue:

1. Attività con indice "I" maggiore o uguale a 1:
Per le attività esistenti con indice I maggiore o uguale a 1, non è ammesso l'incremento dell'indice ma può essere modificata la combinazione delle sostanze che contribuiscono alla determinazione del suo valore. All'atto del primo aggiornamento dei titoli abilitativi (edilizi o ambientali) l'Autorità Competente richiede al gestore dell'attività di comunicare il valore dell'indice "I", che non potrà essere successivamente modificato;
2. Attività con indice "I" maggiore o uguale a 0,20 e minore di 1,00:
Sono ammesse le modifiche o le trasformazioni di attività esistenti solo se il valore dell'indice "I" risulta inferiore a 1 e a condizione che le stesse siano subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al punto 3 della D.G.R. (Disposizioni di prevenzione di competenza del gestore).

L'Organo Tecnico richiede conseguentemente che la "Green Cave" S.r.l., in sede di chiarimenti, proceda alla **determinazione dell'indice "I" sopradescritto**, al fine di consentire le valutazioni previste dalla D.G.R. sopraccitata.

QUESTIONE n. 11 – L'Organo Tecnico prende atto che il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche sui piani di cava prevede il collettamento mediante un sistema di canalette ed il successivo convogliamento presso un bacino di raccolta (impermeabilizzato con limo) ubicato nell'angolo Sud Est della cava.

L'Organo Tecnico richiede che la "Green Cave" S.r.l. fornisca, in sede di chiarimenti, i seguenti approfondimenti:

- A. circa il dimensionamento delle opere di gestione delle acque superficiali, al fine del corretto dimensionamento del sistema delle stesse, dovrà essere aggiornato il dataset dei valori meteorici (alla serie 1990-2021) ed i calcoli correlati con riferimento al sito istituzionale http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-meteorologica.html;
- B. dovranno essere esplicitati i calcoli per il dimensionamento del bacino di raccolta acque in relazione alla nuova geometria oggetto di richiesta di concessione (ampliamento). Dovranno essere definite l'eventuale necessità di prevedere uno scarico del bacino e le modalità per la gestione di eventuali situazioni di "troppo pieno". Dovrà essere chiarito il destino di tale opera al termine delle attività di scavo autorizzate;
- C. dovranno essere esplicitati i calcoli per il dimensionamento del sistema di canalette per il collettamento delle acque meteoriche nell'area oggetto di ampliamento e valutato l'effettivo convogliamento nel bacino di raccolta acque. Viste le ampie dimensioni dell'area di



ampliamento dovrà essere valutata la possibilità di inserire una canaletta di raccolta acque nella parte centrale del fondo;

- D. posto che, al termine della concessione di scavo, qualora fosse previsto il mantenimento in funzione dell'impianto di frantumazione, dovranno essere forniti dettagli circa la gestione delle acque di lavorazione e delle acque di dilavamento delle superfici di lavoro, curando l'attuazione delle opportune misure di depurazione. In relazione alla FASE 6-Ampliamento della Tavola 7 "Planimetria - fasi di coltivazione e recupero ambientale", che prevede il recupero delle vasche di sedimentazione limi, dovrà essere chiarito il destino dei limi generati dall'attività di impianto.

Matrice ambientale "ATMOSFERA":

QUESTIONE n. 12 - Sulla base di quanto riportato nell'elaborato M - "Studio polveri" datato novembre 2022 l'Organo Tecnico apprende che i macchinari utilizzati in cava saranno pale gommate, escavatori, ruspe e camion di cava.

E' inoltre presente un impianto fisso di selezione, lavaggio e lavorazione del materiale estratto.

Il traffico di autocarri all'interno dell'area di cava, per il trasporto del materiale dalla zona di coltivazione al frantoio, è stimato in 5 autocarri/h mentre, il traffico indotto per la commercializzazione dei prodotti, è stimato in 9 mezzi/h.

Tutto ciò premesso, l'Organo Tecnico, per una corretta valutazione del potenziale impatto sulla matrice ambientale "Atmosfera", richiede che la "Green Cave" S.r.l., in sede di chiarimenti, provveda a:

- A. fornire una stima delle emissioni prodotte dall'impianto fisso di selezione, lavaggio e lavorazione del materiale estratto;
- B. quantificare il numero dei cumuli potenzialmente presenti in cava e, qualora necessario, aggiornare il rateo emissivo calcolato;
- C. correggere i calcoli effettuati per la stima del rateo emissivo per formazione e stoccaggio dei cumuli. Dal controllo dei calcoli all'Organo Tecnico risulta infatti che il valore del parametro "M" (contenuto percentuale di umidità) sia stato applicato in modo errato, inoltre l'unità di misura per il fattore di emissione non sia corretta. A tal fine va tenuto presente che il parametro "M" deve essere utilizzato in valore assoluto, ossia 4,8% e pertanto inserito nella formula come 4,8 e non come 0.048 come invece riportato nei calcoli effettuati dalla "Green Cave" S.r.l.;
- D. correggere i calcoli effettuati per la stima delle polveri prodotte dal passaggio dei mezzi sulle strade sterrate di cantiere, il calcolo eseguito per la valutazione delle polveri prodotte dal passaggio dei mezzi sulle strade sterrate di cantiere presenta un errore, il rateo emissivo ottenuto risulta infatti molto inferiore a quello potenziale. Dalla verifica del calcolo risulta che il valore del parametro "s" (contenuto in limo del suolo in percentuale in massa) non è stato utilizzato in maniera corretta. In analogia al caso di cui al punto precedente, va tenuto presente che il dato deve essere utilizzato come valore assoluto quindi come 8.3 e non 0.083;
- E. verificare la similitudine delle condizioni metereologiche ed emissive del sito in analisi rispetto a quelle che hanno portato alla definizione delle soglie emissive presenti nelle Linee Guida Toscane;



- F. produrre un'analisi anemologica del sito, al fine di identificare l'area di maggior ricaduta sottovento degli inquinanti, attraverso i dati della stazione meteorologica ritenuta più rappresentativa del sito in analisi e presentazione della relativa rosa dei venti;

Il proponente è quindi chiamato, in sede di chiarimenti, ad ottemperare a ciascuna delle richieste contenute nei punti dell'elenco qui sopra riportato.

Matrice AMBIENTALE "RUMORE":

QUESTIONE n. 13 - Avuto altresì conto di quanto osservato dal "Movimento Valledora" nelle proprie memorie scritte circa la matrice ambientale qui considerata, l'Organo Tecnico ha provveduto ad analizzare l'elaborato G - "Valutazione di impatto acustico" (datato "Novembre 2022" e redatto dalla "Sinergos" S.r.l. per mano del tecnico competente in acustica P.I. Daniele Scioratto [n. iscrizione ENTECA 4917]), rilevando le seguenti criticità, che dovranno essere appianate dalla "Green Cave" S.r.l. in sede di chiarimenti:

- A. circa i livelli rumore *ante operam* la "Green Cave" S.r.l. ha correttamente effettuato misurazioni sia con le attività di cava nelle attuali condizioni di sfruttamento del sito (rumore ambientale) sia con l'attività ferma (rumore residuo). Emergono tuttavia alcune perplessità relativamente agli esiti delle rilevazioni fonometriche, legate al fatto che, in qualche occasione, i livelli di rumore residuo risulterebbero superiori ai livelli riscontrati con la cava operativa. Confrontando infatti i dati riportati nelle tabelle (cfr. pag. 18-22 elaborato "G") con i report delle misure, emergono alcuni aspetti da verificare e/o meglio giustificare (discordanza dei livelli, identificazione degli eventi più significativi occorsi durante le misure, eventuali mascherature di eventi anomali ecc). L'Organo Tecnico evidenzia inoltre che nel calcolo del livello differenziale (tabelle pag. 22 e pag. 25, elaborato "G") i due parametri sono invertiti (residuo meno ambientale anziché ambientale meno residuo);
- B. in merito al calcolo previsionale livelli rumore dovuti all'opera, l'Organo Tecnico rileva l'assenza di informazioni di dettaglio circa la modellizzazione effettuata (modello utilizzato, dati di input, tipo di calcolo ecc.). Le tabelle di pagina 25, elaborato "G" devono essere meglio esplicitate; in particolare deve essere definito il contributo specifico della sorgente in esame: non è infatti chiaro se i dati relativi al rumore ambientale sono riferiti al solo contributo della cava o sono il risultato della somma tra il contributo della cava ed il rumore residuo (nel qual caso i valori riportati non sono completamente coerenti). Mancano informazioni riguardanti lo scenario simulato che porta ai risultati della tabella di pagina 25, elaborato "G" (a pagina 24 si afferma che la simulazione previsionale delle attività è stata condotta facendo variare la posizione delle sorgenti di rumore lungo il perimetro di scavo richiesto in autorizzazione, ma non è chiaro con quale modalità sia stata effettuata). La tavola allegata di pagina 75, elaborato "G" che sembrerebbe riportare le mappe con i risultati delle simulazioni effettuate per le varie fasi di coltivazione della cava, risulta eccessivamente condensata e pressoché illeggibile. L'Organo Tecnico richiede l'inserimento di mappe di maggior dettaglio e con migliore risoluzione;
- C. in merito all'incremento dei livelli dovuti a traffico veicolare, nella Relazione (paragrafo 8.6 pag. 16, elaborato "G") la "Green Cave" S.r.l. non chiarisce se l'ampliamento possa determinare un aumento dei flussi di mezzi pesanti da e verso la cava. L'Organo Tecnico richiede al proponente di dettagliare tale aspetto in conformità a quanto asserito in altri



elaborati di progetto (cfr. Elaborato A – Relazione Tecnica di progetto; elaborato M – “Studio polveri”);

- D. infine, circa la descrizione dei provvedimenti tecnici di mitigazione, la “Green Cave” S.r.l. indica, quale misura di mitigazione, l'interposizione di dune di altezza pari a circa 3 m con funzione di barriera acustica tra l'area di cava ed i ricettori. Tale soluzione potrebbe essere sufficiente a schermare le emissioni sonore derivanti dalle fasi di coltivazione della cava, in particolare nei periodi iniziali in cui i mezzi operano alla quota del piano campagna. Tuttavia tale aspetto risulta da rivalutarsi compiutamente a seguito dei chiarimenti che la “Green Cave” S.r.l. produrrà a riscontro delle criticità segnalate dall'Organo Tecnico.

La “Green Cave” S.r.l. dovrà fornire, in sede di chiarimenti, riscontro alle criticità segnalate a ciascuno dei rimanenti sopra elencati punti.

Matrice AMBIENTALE “BIODIVERSITA”:

QUESTIONE n. 14 - L'Organo Tecnico fa presente che, anche con riguardo al presente procedimento, rimangono attuali le prescrizioni (integrative/correttive) contenute nella Determinazione Dirigenziale Prov. di Biella n. 1430 del 21.09.22, adottata a seguito della verifica di ottemperanza condotta dall'A.R.P.A. Alla luce di tale presupposto, l'Organo Tecnico richiede alla “Green Cave” S.r.l. che, in sede di chiarimenti, provveda a quanto segue:

- A) presentare una relazione sullo stato dei recuperi eseguiti in relazione al cronoprogramma del progetto autorizzato e in risposta alle prescrizioni integrative-correttive di cui alla D.D. n.1430/2022 succitata;
- B) nelle aree oggetto di ripristino poste a sud Est in prossimità del bacino di raccolta acque meteoriche, l'Organo Tecnico chiede di garantire il mantenimento del numero di esemplari previsti da progetto (*“la superficie da piantumare è stata quantificata in 1800 m2 per un totale di 134 esemplari”*, pag.37 elaborato D-“Relazione Agronomica”, 2007), il risarcimento delle fallanze e, per motivi fitosanitari, di stralciare l'impiego di Frassino (*Fraxinus excelsior*);
- C) circa le scarpate di fronte alle vasche di deposito limi, l'Organo Tecnico invita il proponente a riconsiderare il progetto di recupero, tenendo presente le seguenti indicazioni:
- i. riportare in maniera omogenea su tutta la superficie delle scarpate 15 cm di limo e 20 cm il terreno vegetale;
 - ii. realizzare delle buche da impianto disposte a sesto regolare adeguatamente dimensionate (40 x 40 x 40 cm) da riempire con terreno vegetale;
 - iii. mettere a dimora specie rustiche e adattabili come Salicome, Pioppo tremulo, Betulla, Nocciolo, Biancospino, prevedendo una densità di impianto non inferiore a 1200 piante/ha;
 - iv. inerbire le aree lasciate libere dalla piantumazione (cfr punti successivi).
- D) con riguardo alla vasca deposito limi, poiché la situazione in essere si è prodotta anche grazie al forte afflusso di acqua dovuto al trasferimento del limo di riempimento e tenuto in conto che tale afflusso non sarà più garantito in condizioni normali, l'Organo Tecnico richiede al proponente di garantire la verifica dell'evoluzione della condizione della vegetazione. In caso di segnali di rallentamento della diffusione della vegetazione o di detrimento, la “Green Cave” S.r.l. dovrà prevedere nell'attività di monitoraggio la verifica



dell'evoluzione del ripristino, apportando i necessari adeguamenti da condividere con l'autorità di controllo e l'A.R.P.A.) In ogni caso, l'Organo Tecnico richiede che il proponente garantisca la verifica dell'evoluzione della vegetazione, includendo il controllo della presenza di eventuali specie esotiche (attualmente apparentemente assenti), in modo da assicurarne il totale contrasto;

- E) con riguardo alle scarpate ad Ovest del campo fotovoltaico l'Organo Tecnico richiede alla "Green Cave" S.r.l. di riconsiderare la composizione del miscuglio utilizzato per l'inerbimento, selezionando specie più idonee e competitive, al fine di evitare dinamiche evolutive rapide e naturali che portano alla dominanza di arbusteti o finanche di robinieti;
- F) con riguardo alle aree a prato l'Organo Tecnico richiede alla "Green Cave" S.r.l. di prevedere la semina di foraggio composto da specie caratterizzate da ciclo produttivo che ben si adatti alla gestione delle specie esotiche. Dovranno essere previsti sfalci finalizzati a limitare la diffusione delle alloctone.);
- G) preso atto della previsione di mantenere ampie aree a prato, l'Organo Tecnico richiede alla "Green Cave" S.r.l. di presentare un piano di gestione e rimozione delle specie esotiche, in particolare per quanto attiene le entità maggiormente problematiche. Tale piano dovrà essere trasmesso all'A.R.P.A., ed essere corredato dalla caratterizzazione della flora alloctona attualmente presente all'interno del sito, in conformità con quanto previsto, per l'ambito 2, dal protocollo di monitoraggio delle specie vegetali esotiche consultabile sul sito web della Regione Piemonte:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf
Particolare attenzione dovrà essere posta nell'applicazione dei corretti criteri di rimozione, specifici per ogni tipologia di specie rilevata, e nella gestione dei residui vegetali, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare l'ulteriore diffusione delle entità oggetto di intervento.

La "Green Cave" S.r.l. dovrà fornire, in sede di chiarimenti, riscontro a ciascuno dei sopra elencati rilievi.

e) Cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto

QUESTIONE n. 15 - Con riferimento a quanto osservato dal "Movimento Valledora" nelle proprie memorie scritte a proposito del "Volume", l'Organo Tecnico fa rilevare che l'Elab. A "Relazione Tecnica" della "Green Cave" S.r.l. descrive e giustifica in realtà i volumi di scavo previsti, suddivisi per anno di autorizzazione. Di ciò dato atto, tuttavia, l'Organo Tecnico rileva che nelle parti della documentazione allegata all'istanza qui istruita in cui tratta l'argomento, sono presenti alcune carenze di seguito riportate.

- A. Nell'Elaborato I "Studio di Impatto Ambientale" la "Green Cave" S.r.l. fornisce solo indicazioni parziali circa il cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, soprattutto in relazione alle altre attività estrattive presenti nell'intorno. In particolare è necessario tenere conto degli impatti generati dal progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di ghiaia e sabbia ubicata in località Cascina Valchiesa nel Comune di Alice Castello (VC) POS. M2003V presentato alla Provincia di Vercelli. Detto progetto, proposto da un' "Associazione Temporanea di Imprese" tra le quali figura la



stessa "Green Cave" S.r.l. prevede che il materiale estratto verrà in parte lavorato nell'impianto oggetto della presente istruttoria.

Alla luce di questa considerazione, l'Organo Tecnico richiede alla "Green Cave" S.r.l. di integrare, in sede di chiarimenti, la trattazione valutando gli impatti cumulativi in termini di:

- i. maggior numero di veicoli circolanti;
- ii. aumento di rumore e polveri diffuse a seguito di un maggior utilizzo degli impianti;
- iii. funzionamento delle vasche di sedimentazione dei limi;
- iv. incremento della disponibilità dei limi per i ripristini.

B. Inoltre il proponente, sempre in sede di chiarimenti, sarà tenuto ad aggiornare, nel senso suddetto, anche l'Elab. H "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (D.Lgs. 117/08).

La "Green Cave" S.r.l. dovrà fornire, in sede di chiarimenti, riscontro a ciascuno dei sopra elencati rilievi.

TITOLO VII – DESCRIZIONE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI - MONITORAGGIO

a) Descrizione misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la predisposizione di un'analisi *ex post* del progetto). Tale descrizione deve spiegare in quale misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento

QUESTIONE n. 16 - L'Organo Tecnico, con riferimento alle fasi di lavorazione, evidenzia quanto segue:

A. le fasi di lavorazione, così come concepite dalla "Green Cave" S.r.l. e presentate nella Tavola 7 "Planimetria - fasi di coltivazione e recupero ambientale", non sempre paiono idonei a realizzare il principio base secondo cui i recuperi ambientali sono da porre in atto immediatamente dopo la coltivazione di un lotto.

La "Green Cave" S.r.l. prevede infatti – ad esempio - la chiusura del recupero ambientale della "Fase 3 - progetto autorizzato" solo nella "Fase 5 ampliamento" o la chiusura del recupero ambientale della "Fase 1 ampliamento" nella "Fase 6 ampliamento".

L'Organo Tecnico teme che procedere nel modo qui sopra riportato significherebbe, verosimilmente, lasciare ampie aree prive di copertura vegetale per molti anni.

Conseguentemente l'Organo Tecnico richiede alla "Green Cave" S.r.l. di concepire un'alternativa per ovviare a queste problematiche recuperando i lotti esauriti entro 6 mesi / 1 anno dal termine della loro coltivazione;

B. inoltre, l'Organo Tecnico segnala che le denominazioni delle fasi di lavorazione nell'Elab. A "Relazione Tecnica" e nella Tavola 7 non sempre coincidono:

- i. nella tavola 7 "Planimetria - fasi di coltivazione e recupero ambientale" l'Organo Tecnico richiede al proponente di inserire anche la viabilità di servizio di collegamento tra le aree in fase di coltivazione, l'impianto di lavorazione, le vasche dei limi e le aree recuperate;
- ii. la rampa di accesso al punto "CP1", dove i *dumper* vanno a depositare nel setaccio il naturale appena raccolto, nella fase 3 e successive non è più indicata;



- iii. sempre con riferimento alla Tav. 7 “Planimetria – Fasi di coltivazione e recupero ambientale” – l’Organo Tecnico segnala infine che la medesima è sprovvista della necessaria scala di realizzazione.


La “Green Cave” S.r.l., dovrà, in sede di chiarimenti, adeguatamente fornire riscontro a tutti i suelencati rilievi.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Di seguito sono indicate le richieste formulate da altre Amministrazioni in occasione della seduta della Conferenza dei Servizi citata in premessa alla presente nota. Come seguono:

QUESTIONE n. 17 - Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO,VC ha formalizzato le proprie richieste di chiarimenti, illustrate al proponente dal Responsabile del Procedimento nella seduta della Conferenza dei Servizi del 06.04.2023, nella nota n. 0004662-P MIC_SABAP-NO del 06.04.2023 (prot. ricez. Prov. n. 8046 del 06.04.2023). La nota di cui trattasi è allegata alla presente.
Il proponente provveda a fornire idoneo riscontro, in sede di chiarimenti ed integrazioni, alle richieste nella predetta nota contenute (**Richieste Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO,VC**).

QUESTIONE n. 18 – La Regione Piemonte Direzione Regionale A19000 - Competitività del Sistema Regionale Settore A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere, ha formalizzato le proprie richieste di chiarimenti, illustrate al proponente nella seduta della Conferenza dei Servizi del 06.04.2023 personalmente dai propri rappresentanti presenti alla seduta, nella nota n. 00003779/2023 del 04.04.2023 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A1F1F40 (prot. ricez. Prov. n. 7786 del 04.04.2023). La nota di cui trattasi è allegata alla presente.
Il proponente provveda a fornire idoneo riscontro, in sede di chiarimenti ed integrazioni, alle richieste nella predetta nota contenute (**Richieste Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere**).



I chiarimenti/integrazioni richiesti con la presente dovranno pervenire alla Provincia di Biella in formato digitalizzato, entro:

GIORNI 30

dal recapito della presente nota

Si ricorda che – secondo le indicazioni fornite dall’art. 27 bis comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l’Autorità procedente, su richiesta motivata del proponente, può concedere per una sola volta la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta per un periodo non superiore a 180 giorni.



La richiesta di eventuale proroga dovrà pervenire – a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, via P.E.C. - almeno cinque giorni lavorativi precedenti la scadenza del termine.

Si avverte da ultimo che – sempre ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis citato – qualora codesta spettabile S.r.l. non depositi la documentazione integrativa entro il termine stabilito l'istanza si intenderà ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Distinti saluti

Allegati:

- Nota Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO,VC n. 0004662-P MIC_SABAP-NO del 06.04.2023 (prot. ricez. Prov. n. 8046 del 06.04.2023);
- Nota Regione Piemonte Direzione Regionale A19000 - Competitività del Sistema Regionale Settore A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere, n. 00003779/2023 del 04.04.2023 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A1F1F40 (prot. ricez. Prov. n. 7786 del 04.04.2023)

Il Responsabile del Procedimento
dott. Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa